



COMUNE DI CHIAMPO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI

ART. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

L'Amministrazione Comunale di Chiampo, tenuto conto che le manifestazioni locali, i momenti di aggregazione, e le occasioni di promozione culturale, rappresentano un importante segno di identità della comunità, ritiene utile favorire e facilitare l'accesso ai locali comunali in occasione di manifestazioni di carattere culturale, artistico e politico organizzate dall'Amministrazione stessa, da Associazioni, da Partiti o da privati cittadini.

I locali oggetto del presente regolamento sono: il piano terra e il primo piano della Residenza Municipale, la Sala Consiliare, l'Auditorium Comunale, l'atrio dell'Auditorium Comunale, la Sala conferenze della Biblioteca Civica, la Sala Civica "G. Fontana", i locali dell'ex stazione.

Le iniziative patrocinate dall'Amministrazione Comunale avranno la priorità e in tali occasioni l'utilizzo dei locali sarà gratuito, con la sola eccezione delle spese di pulizia dei locali, comunque dovute.

La concessione dei sopra elencati locali per quanto riguarda le manifestazioni organizzate da Associazioni, Partiti e privati cittadini sarà subordinata alle modalità di cui agli articoli seguenti e comunque gli organizzatori che non avranno rispettato il presente Regolamento non potranno più ottenere l'utilizzo dei locali.

Art. 2 – MODALITA' PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO

L'utilizzo dei locali deve essere richiesto tramite domanda da redigere sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale, indirizzata al Sindaco del Comune di Chiampo e nella quale devono essere chiaramente indicati:

- il nominativo di chi assume la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa o manifestazione;
- gli scopi e le finalità della stessa;
- il periodo di utilizzo dei locali (tale periodo non potrà comunque superare i 15 giorni);
- la dichiarazione con cui il richiedente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità rispetto all'organizzazione della manifestazione, a furti o eventuali danni arrecati per qualsiasi ragione alle opere esposte ed

alle persone partecipanti, assumendosi pertanto la totale responsabilità della stessa;

- la dichiarazione che la manifestazione o iniziativa è organizzata nel rispetto della normativa sulla privacy;
- la dichiarazione di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve o condizioni il presente regolamento.

Art. 3 - PROGRAMMA PERIODICO

L'Amministrazione Comunale predispone periodicamente un calendario di utilizzo dei locali, tenuto conto dell'ordine di arrivo delle domande (a tal fine farà fede la data di arrivo dell'ufficio Protocollo del Comune), delle priorità relative alle iniziative organizzate direttamente o patrocinate dall'Amministrazione Comunale stessa e che il periodo massimo di utilizzo dei locali da parte di Associazioni, Partiti o privati cittadini non potrà superare di norma i 15 giorni per ogni semestre.

ART. 4 – Rimborso spese

A seguito della conferma dell'Amministrazione Comunale circa l'accoglimento della domanda, l'organizzatore provvederà a corrispondere a titolo di rimborso spese e per l'utilizzo dei locali una quota fissa per il primo giorno di utilizzo e un'ulteriore somma per ogni giorno successivo; restano in ogni caso a carico dei richiedenti l'utilizzo dei locali comunali, le spese di pulizia dei medesimi. Tale tariffa sarà fissata con deliberazione della Giunta Municipale e sarà differenziata nei seguenti periodi:

- dal 1 aprile al 31 ottobre (periodo estivo)*
- dal 1 novembre al 31 marzo (periodo invernale)*

La ricevuta di avvenuto pagamento presso la Tesoreria Comunale deve essere presentata all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio della manifestazione.

Per sopravvenute circostanze di interesse pubblico, l'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione di utilizzo dei locali. alcuna pretesa o diritto può vantare l'Associazione autorizzata nei confronti dell'Amministrazione Comunale per eventuali pregiudizi anche economici subiti a seguito della revoca.

Art. 5 – DONAZIONE OPERA

Allo scopo di costituire una pinacoteca comunale e in deroga a quanto previsto dall'art.4 del presente Regolamento, per le mostre personali di pittura e di scultura si stabilisce che gli artisti anziché corrispondere le somme previste per l'affitto e la gestione della sala, doneranno alla comunità di Chiampo una loro opera esposta nella sala. Tale opera, munita di una scheda biografica dell'artista, entrerà a far parte del patrimonio culturale.

Art. 6 – OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI

L'Organizzazione si impegna a richiedere alla competenti autorità nei tempi o nei modi previsti dalla legge gli eventuali permessi ed autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione, esibendo copia degli stessi all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio della stessa.

Art. 7 – DIVIETO DI CESSIONE

L'utilizzo dei locali è relativo agli spazi ed alle strutture, così come vengono consegnati. E' fatto assoluto divieto di approntare modifiche di sorta, così come di concedere a terzi il godimento.

Art. 8 – RISARCIMENTO DANNI

Il responsabile della manifestazione si impegna a risarcire gli eventuali danni provocati alle strutture ed ai locali e a riconsegnare gli stessi nello stato in cui si trovano alla consegna.

A tal fine saranno effettuati due sopralluoghi da parte di personale comunale: il primo alla consegna dei locali, il secondo al termine del periodo di utilizzo. Il Comune provvederà alla pulizia dei locali prima della consegna. Qualora l'iniziativa si protragga per più giorni, la pulizia dei locali durante tale periodo è a carico di chi organizza la manifestazione.

Art. 9 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento degli impianti elettrico e di riscaldamento, mentre non mette a disposizione personale per l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione, neppure al termine della stessa per le operazioni di sgombero, né per la sorveglianza dei locali durante la manifestazione.

Art. 10 – ASSICURAZIONI

L'eventuale assicurazione delle opere esposte nella sala è a totale carico di chi organizza la manifestazione.

Art. 11 - CONCESSIONE DELLA SALA IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI O REFERENDARIE

Per ogni consultazione elettorale o referendaria si applica l'art. 19 della Legge 10.12.1993 n. 515. A tal fine si stabilisce che i locali utilizzabili sono esclusivamente l'Auditorium Comunale, la Sala conferenze della Biblioteca Civica, la Sala convegni al secondo piano del Centro di Formazione Professionale. L'utilizzo di detti locali, nei periodi elettorali avviene a titolo gratuito, mentre, in altri periodi, andranno applicate le tariffe di cui all'art. 4.

Anche all'infuori dei periodi elettorali, i partiti politici rappresentati a livello nazionale o locale, possono promuovere incontri su temi di interesse generale utilizzando i locali di cui al presente articolo. Qualora, ad insindacabile giudizio del sindaco, detti incontri rivestano un interesse di carattere generale, l'utilizzo dei locali avviene a titolo gratuito.

Art. 12 - CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

L'Amministrazione Comunale non risponde delle eventuali violazioni in materia di privacy che si dovessero verificare nei giorni e negli orari delle manifestazioni o delle iniziative, organizzate all'interno degli spazi comunali di cui al presente regolamento.

Detta responsabilità rimane in capo agli organizzatori delle manifestazioni o iniziative.

Art. 13 - ABROGAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI

Il presente regolamento abroga l'art. 20 del regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 15.07.1994.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuarsi a seguito della esecutività, conseguita ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della deliberazione che lo approva.